

8862/97

LIMITE

PUBLIC 6

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
MAGGIO 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - MAGGIO 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2004° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 12 maggio 1997 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 2658/87 del Consiglio per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote (00/0470 COD) 2006° Consiglio "Agricoltura" del 20 maggio 1997 Regolamenti del Consiglio riguardanti: - il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole - il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - le associazioni di produttori e le relative unioni Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi	7294/97 PE-CONS 3604/97 + COR 1 (f) 5528/1/97 REV 1 5529/97 + COR 1 (gr) 5530/97 + COR 1 (nl) 7029/97 + COR 1 (fi)	140/97, 141/97, 142/97, 143/97, 144/97, 145/97, 146/97, 147/97, 148/97, 149/97	Contro A Contro A

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - MAGGIO 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2007° Consiglio "Mercato interno" del 21 maggio 1997 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore	PE-CONS 3613/97 + COR 1 (d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s)	150/97	
2008° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 maggio 1997 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee	PE-CONS 3607/97 + COR 1 (gr) + COR 2 (fi) + COR 3 (s)	151/97, 152/97	
2009° Consiglio "Energia" del 27 maggio 1997 Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona della Federazione russa	7731/97		

DICHIARAZIONE 140/97

Dichiarazione della delegazione austriaca

"La delegazione austriaca ha votato contro l'adozione della presente direttiva relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; essa ha infatti introdotto dal 1988 valori limite per le emissioni dei ciclomotori che corrispondono a quelli della seconda fase che il progetto di direttiva prevede di avviare il 1° ottobre 1999. I limiti previsti nella prima fase (dal 1° gennaio 1997 al 1° ottobre 1999) avrebbero l'effetto di attenuare decisamente le norme ambientali che l'Austria applica in materia, e quindi di degradare durevolmente la composizione del parco veicoli austriaco. Secondo la delegazione austriaca ciò è tanto meno comprensibile in quanto il rispetto dei limiti vigenti già da vari anni in Austria non pone problemi tecnici dovuti alle marmitte catalitiche, che possono anche essere montate in qualsiasi momento su veicoli già in circolazione anche provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale.

Occorre rilevare a questo proposito che l'Austria si avvarrà della possibilità prevista dall'articolo 100A, paragrafo 4, del trattato CE."

DICHIARAZIONE 141/97

Articolo 1

"Il Consiglio invita la Commissione a procedere, non appena possibile in occasione di una modifica della direttiva 92/61/CEE, ad un'ulteriore precisazione, nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della medesima, dell'assimilazione dei quadricicli leggeri ai ciclomotori a tre ruote e ad un allineamento del titolo della rubrica 27 dell'allegato I della direttiva 92/61/CEE sul titolo del capitolo 10 della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 142/97

Articolo 6

"La delegazione del Regno Unito ha votato a favore di questa proposta nell'intento di far avanzare il completamento del mercato interno nel settore in questione. Essa ritiene tuttavia che tale voto non pregiudichi la questione dell'inclusione di disposizioni fiscali negli atti che saranno adottati in futuro ai sensi dell'articolo 100A che, a suo parere, non costituisce una base giuridica appropriata per tali disposizioni."

"Le delegazioni danese e lussemburghese si sono associate alla presente dichiarazione."

DICHIARAZIONE 143/97

Articolo 7

"La Commissione si rammarica del fatto che, in un settore disciplinato dall'articolo 100A del trattato, il Consiglio ha sostituito la procedura "Comitato consultivo" con quella "Comitato di regolamentazione", in contraddizione con la dichiarazione allegata all'Atto unico, nella quale si invita il Consiglio a riservare alla procedura "Comitato consultivo" un'importanza preponderante per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione in tale ambito."

DICHIARAZIONE 144/97

Articolo 9, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che tale disposizione sarà riesaminata in occasione del prossimo adeguamento del capitolo 4 al progresso tecnico."

DICHIARAZIONE 145/97

Capitolo 7, punti 2.1.1.b) e 2.2

"Il Consiglio invita La Commissione a studiare, entro due anni dall'adozione della presente direttiva, in sede di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, la possibilità di estendere le prescrizioni contro la manomissione ai pezzi della trasmissione che influiscono sulla velocità massima per costruzione."

DICHIARAZIONE 146/97

Capitolo 7, allegato, punto 3.10.3.2

"Il Consiglio invita La Commissione a esaminare la possibilità di concedere l'omologazione a pezzi e componenti non di origine di cui al punto 3.10.1.3 dell'allegato del capitolo 7 (diversi dal silenziatore) nonché a costruttori diversi dai costruttori del veicolo sul quale essi devono essere montati."

DICHIARAZIONE 147/97

Capitolo 8

"Il Consiglio invita la Commissione a procedere con la massima sollecitudine, in sede di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, ad un riesame di taluni aspetti tecnici relativi alla compatibilità elettromagnetica e, in particolare, degli aspetti elencati qui di seguito:

- eventuale ampliamento di talune bande di frequenza (allegato I, punti 5.2.2.1 e 5.4.2.1)
- pertinenza di taluni metodi di misura (allegato I, punto 5.7.2.1, allegato VII, punti 1.1, 7 e 9)
- espressione di taluni risultati di misura (allegato I, punto 2, allegato III, punto 6.1, allegato IV, punto 6.1.1, allegato V, punto 2 e allegato VII, punto 5.2)
- condizione della superficie di prova (allegato II, punto 3.1, allegato III, punto 3.1, allegato V, punto 3.1 e allegato VI, punto 3.1)
- caratteristiche del piano di massa (allegato VII, punto 4.2).

per apportarvi, alla luce dell'esperienza acquisita, gli adeguamenti ed i miglioramenti necessari."

DICHIARAZIONE 148/97

Capitoli 11 e 12

"Il Consiglio invita la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 7, ad esaminare, anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva, se, per motivi di sicurezza, sia necessario, da un lato, rendere più vincolanti le prescrizioni applicabili alle cinture e ai loro ancoraggi per ravvicinarle, o renderle uguali, a quelle della direttiva 76/115/CEE relativa ai veicoli a motore a quattro ruote e, dall'altro, rendere obbligatori i parabrezza in vetro stratificato."

DICHIARAZIONE 149/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca si rammarica del fatto che, per motivi di sicurezza stradale, ai costruttori di veicoli non sia stata concessa la possibilità di prescrivere, in particolare per i motocicli ad alta velocità, l'uso di uno o più pneumatici di determinati costruttori. Essa chiede pertanto alla Commissione di effettuare uno studio relativamente all'influenza dei pneumatici sulla sicurezza stradale dei motocicli e sulla frequenza degli incidenti, in particolare per quanto concerne i motocicli ad alta velocità. La Commissione è invitata a proporre eventualmente, sulla scorta delle conclusioni di tale studio, nuove normative."

DICHIARAZIONE 150/97

"Il Consiglio invita la Commissione, nell'ambito del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, a esaminare ulteriormente l'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva:

- a) nella definizione di "larghezza del veicolo" (punto 2.4.2.), quali elementi che non devono essere presi in considerazione nella misurazione della larghezza del veicolo, dei dispositivi atti a facilitare la copertura automatica del carico nonché dei dispositivi automatici di guida del percorso del veicolo mediante apposita rotaia;
 - b) di disposizioni relative alla compatibilità geometrica tra i trattori per semirimorchi e i semirimorchi;
 - c) di disposizioni relative all'interasse di un gruppo di assi tridem;
 - d) di disposizioni concernenti la ripartizione uniforme del carico sugli assi di un gruppo di assi tridem (ciò non preclude il mantenimento delle norme nazionali in questo settore finché non saranno introdotte disposizioni armonizzate);
 - e) di un valore massimo per il raggio di curvatura eccedente le fasce d'ingombro di veicoli singoli nonché di combinazioni di veicoli
- e a presentare eventuali proposte adeguate."

DICHIARAZIONE 151/97

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si impegna a riferire sull'attuazione degli orientamenti e a presentare opportune proposte ai fini del riesame, tramite codecisione, dell'elenco dei progetti di interesse comune, entro la metà del 2000. La proposta deve essere adottata entro i 18 mesi successivi, ossia entro il 31.12.2001, data di scadenza dell'allegato, onde garantire la continuità dell'azione."

DICHIARAZIONE 152/97

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione e può accettare tale interpretazione dell'articolo 14."
